

(N. 2483)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Commissione speciale della Camera dei deputati per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente nella seduta del 3 luglio 1952
(V. Stampato N. 520-155) (1)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE GASPERI)

di concerto con tutti i Ministri

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 12 LUGLIO 1952

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per la esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo alleato.

(1) Il decreto legislativo che forma oggetto del presente disegno di legge è compreso nel disegno di legge: « Ratifica, a' sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1948, n. 98, dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente » (V. Stampato Camera n. 520). La Commissione speciale formata dalla Camera per l'esame e l'approvazione in sede deliberante del predetto disegno di legge ha adottato una deliberazione per la quale, di massima, stralcia dal blocco dei decreti da ratificare ed approva con separati disegni di legge i decreti legislativi per i quali vengono proposte modifiche o viene proposto il diniego di ratifica, accompagnato da norme particolari. Tali disegni sono individuati dalla Camera ponendo accanto al n. 520 un numero progressivo secondo l'ordine con cui i decreti legislativi vengono stralciati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, è ratificato con la seguente modificazione:

Art. 1. — È aggiunto il seguente comma:

« In corrispondenza dell'ammontare delle am-lire ritirate e bruciate dalla Banca d'Italia, nonchè delle somministrazioni in lire di cui al precedente comma, il Ministro per il tesoro è autorizzato a rilasciare alla Banca medesima buoni del Tesoro ordinari allo stesso tasso annualmente stabilito, ai sensi del successivo articolo 2, per le anticipazioni straordinarie e temporanee del Tesoro ».

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI.

ALLEGATO.

DECRETO LEGISLATIVO
DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

12 DICEMBRE 1946, N. 441.

Autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una Convenzione per l'esecuzione dell'Accordo monetario in data 24 gennaio 1946 fra il Governo italiano e il Governo alleato.

Art. 1.

Al fine di dare piena esecuzione all'Accordo monetario intervenuto tra il Governo Italiano e il Governo Alleato per l'unificazione, sotto l'autorità del Governo Italiano, della circolazione della Banca d'Italia e della moneta di occupazione alleata (am-lire), il Ministro per il tesoro è autorizzato a stipulare con la Banca stessa, riconosciuta come l'Autorità emittente di detta moneta di occupazione, una convenzione per regolare i rapporti nascenti dalla detta unificazione, e dalla somministrazione,

da parte della Banca d'Italia, alle Forze armate alleate, di biglietti propri e di crediti in lire e ciò a far tempo dal 1° febbraio 1946.

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a variare di anno in anno, a cominciare dal 1945, la misura del compenso da corrispondere alla Banca d'Italia per le anticipazioni temporanee e straordinarie nonchè la misura del rimborso alla Banca stessa delle spese per il servizio di tesoreria provinciale, contemplate nell'articolo 4 del decreto Ministeriale 31 dicembre 1936, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1937, tenendo conto di tutti i coefficienti del costo dei servizi, e a stipulare con l'Istituto le relative convenzioni.

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro provvederà altresì, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.